**Legge […] del 2024**

**sulla tutela della salute dei minori**

**Sezione 1**

Nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, alla sezione 16/A è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

 "(1 bis) È vietata la vendita o la fornitura di bevande energetiche con una composizione specificata nel decreto governativo (di seguito: bevande energetiche) alle persone di età inferiore ai diciotto anni."

**Sezione 2**

Nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, la sezione 47, paragrafo 1, lettera h) è sostituita dalla seguente:

*[Se nel corso del procedimento l’autorità per la protezione dei consumatori accerta che sono state violate le disposizioni in materia di protezione dei consumatori di cui alla sezione 45/A, paragrafi da 1 a 3, essa può imporre le seguenti conseguenze giuridiche, tenendo conto delle circostanze pertinenti del caso di specie, in particolare della gravità della violazione, della sua durata, della reiterazione della condotta illecita e del beneficio ottenuto a seguito della violazione, tenendo in considerazione anche il requisito di proporzionalità:]*

"h) in caso di violazione delle disposizioni di cui alla sezione 16/A, paragrafi da 1 a 3, essa può vietare la commercializzazione di bevande alcoliche, bevande energetiche, prodotti del tabacco o prodotti sessuali per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data in cui è accertata la violazione e, se tali disposizioni sono ripetutamente violate entro tre anni, può disporre la chiusura temporanea dell’attività coinvolta nella violazione per un massimo di 30 giorni,".

**Sezione 3**

Nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, alla sezione 55 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"(5) Il governo è autorizzato a stabilire con decreto la composizione delle bevande energetiche che non possono essere vendute o fornite a persone di età inferiore ai diciotto anni."

**Sezione 4**

Nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, alla sezione 57, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

*(La presente legge è conforme ai seguenti regolamenti dell’UE:)*

"f) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno [sezione 2, punto 12, sezione 16/A, paragrafo 1 bis, sezione 16/B, paragrafi 1 e 3, sezione 17/D, paragrafo 4, e sezione 55, paragrafo 5]."

**Sezione 5**

Nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, la sezione 58 è sostituita dalla seguente:

 **"Sezione 58**

I progetti di cui alla sezione 16/A, paragrafo 1 bis, alla sezione 16/B e alla sezione 55, paragrafo 5, sono stati notificati in anticipo a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno."

**Sezione 6**

Nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, sotto il titolo "Conformità al diritto dell’Unione europea" è inserita la seguente sezione 59:

 **"Sezione 59**

I progetti di cui alla sezione 16/A, paragrafo 1 bis, e alla sezione 55, paragrafo 5, sono stati notificati in anticipo a norma degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione."

**Sezione 7**

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

**Sezione 8**

(1) La presente legge serve a conformarsi alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

(2) I progetti di cui alle sezioni 1 e 3 sono stati notificati in anticipo a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

**Sezione 9**

Il presente progetto di legge è stato oggetto di notifica preventiva a norma degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.